



# Comune di Casalboroce

Provincia di Avellino

Piazza Municipio, 1 - 83034 C.F. e P. IVA 00230080640 - tel 0825.849005 fax 0825.849735 web: [www.comune.casalboroce.av.it](http://www.comune.casalboroce.av.it)

Ordinanza n. 22 del 19/06/2021

## PREVENZIONE INCENDI LUNGO LE STRADE NELLE CAMPAGNE E NEI BOSCHI

### IL SINDACO

#### Viste:

- La Legge n. 11 del 07/05/1996, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo ed in particolare l'allegato C concernente le "Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale";
- La Legge n. 353 del 21/11/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;
- Il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 art. 182 comma 6;
- La D. G. R. n. 1508 del 31/08/2007 che estende ai terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini e parchi pubblici e privati il divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole, disponendo l'integrazione con tale disposizione del decreto di massima pericolosità, fissando il periodo di applicazione e le sanzioni amministrative di riferimento;
- Il Regolamento Regionale n. 3 del 28/09/2017 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale"

Visto l'art. 29 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Codice della Strada";

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

### ORDINA E DISPONE

- 1) Di rendere noto, anche in applicazione del *Decreto Dirigenziale Struttura 18 della Giunta Regionale della Campania n. 237 del 14/06/2021*, lo stato di **grave pericolosità per gli incendi boschivi** sul territorio della Regione Campania **dal 15 Giugno al 20 Settembre 2021 salvo proroghe**;
- 2) Inoltre nel periodo **dal 15 giugno al 20 settembre salvo proroghe**:
  - Per tutte le aree di cui all'art. 2 L. n. 353 del 21/11/2000 – aree boscate, cespugliate, arborate e sui terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree – dell'intero territorio della regione Campania, per lo stesso periodo in ragione degli obblighi dettati dall'art. 14, comma 8 del D. L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con modifiche dalla L. n. 116 del 11/08/2014, **il divieto assoluto di bruciatura dei vegetali, loro residui o altri materiali** connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.
  - Il divieto a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
- 5) Il divieto di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.
- 6) La necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro delle aree boscate va creata una fascia di rispetto priva di vegetazione tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi).

I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice Penale (Reclusione per chi cagiona un incendio - Art. 423 c.p.), nonché nelle sanzioni amministrative previste dall'art. 178-bis del Regolamento Regionale n. 3 del 28/09/2017 che qui si intende per interamente richiamato e che forma parte integrante della presente; dall'art. 10, commi 6, 7 e 8 della L. n. 353 del 21/11/2000 e comunque nelle sanzioni previste da disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia.

Articolo 7-bis del D.lgs. 267 del 18/08/2000 - Sanzioni amministrative: Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune nonché l'affissione della presente su tutto il territorio comunale al fine di dare massima pubblicità tra la popolazione.

### SI INVITANO

I cittadini a segnalare tempestivamente l'avvistamento di eventuali incendi ad uno dei seguenti numeri telefonici:

**0825/849005 Polizia Municipale - 0825/765670 Sala Operativa unificata Permanente Provinciale - 800449911 numero verde REGIONE CAMPANIA - 115 VIGILI DEL FUOCO - 112 CARABINIERI - 1515 CORPO FORESTALE DELLO STATO**

IL SINDACO  
dott. Raffaele Fabiano